

ACCERTAMENTO

Concordato biennale: il pagamento entro 60 giorni dell'avviso bonario evita la decadenza

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

Con la pubblicazione della [circolare n. 9/E/2025](#) del 24 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla disciplina del **Concordato preventivo biennale (CPB)**, come novellata dal **D.Lgs. n. 81/2025** (c.d. Decreto correttivo). In particolare, l'Amministrazione ha fatto luce sul delicato tema della **decadenza** dall'istituto in caso di ricezione di una **comunicazione di irregolarità** relativa ai **versamenti dovuti a seguito dell'adesione al concordato**.

Introdotta dal **D.Lgs. n. 13/2024** nell'ambito della riforma fiscale, il **CPB** costituisce uno **strumento di compliance** tra Amministrazione e contribuente, volto a garantire certezza nei rapporti tributari mediante l'adesione a una **proposta di reddito** determinata sulla base di **indicatori sintetici** elaborati dall'Agenzia delle Entrate.

Sin dalla sua introduzione, l'istituto in esame ha richiesto una continua opera di **integrazione normativa e interpretativa**, da ultimo culminata nel citato **D.Lgs. n. 81/2025**, il quale ha modificato alcuni **profili procedurali e sostanziali**, anche per rispondere ai dubbi emersi nella prassi operativa.

Tra i punti più controversi, vi è quello relativo alle **cause di decadenza**, con particolare riguardo al **mancato versamento** delle **somme dovute** per effetto del **controllo automatizzato** ex [art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973](#), comunicato al contribuente mediante **avviso bonario**.

In base al testo originario dell'[art. 22, comma 1, lett. e\), D.Lgs. n. 13/2024](#), il concordato cessava di produrre **effetti** per entrambi i periodi oggetto dell'accordo, nel caso di **omesso versamento** delle **somme dovute** "a seguito delle attività di cui all'articolo 12, comma 2", ovvero dei **controlli automatizzati e formali**.

Il successivo **comma 3** ammetteva la possibilità di **ravvedimento** per alcune violazioni, ma solo **in assenza di preventiva constatazione e di inizio di attività amministrativa** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'interpretazione letterale induceva a ritenere che la mera ricezione della **comunicazione di irregolarità** determinasse la **decadenza automatica** dal CPB, in quanto non era previsto un termine per la regolarizzazione. Il contribuente, pertanto, risultava esposto a un **rischio di decadenza**, con effetti retroattivi, per **violazioni anche meramente formali**.

L'[art. 15, D.Lgs. n. 81/2025](#), ha rimodulato questa disciplina, introducendo un elemento di maggiore ragionevolezza. In base alla nuova formulazione, la **decadenza** si verifica **solo decorso un termine di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario** di cui all'[art. 2, D.Lgs. n. 462/1997](#), a condizione che entro tale termine non venga effettuato il **pagamento integrale** delle somme dovute.

Con la citata [circolare n. 9/E/2025](#), l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'interpretazione restrittiva della nuova norma, precisando che il **pagamento** deve avvenire **"in un'unica soluzione"**, **senza** possibilità di accedere al **piano di rateazione** ordinariamente previsto dall'[art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997](#).

Dunque, **non** è ammesso il **pagamento rateale** e, qualora il versamento non intervenga entro il termine di 60 giorni, il contribuente **decade automaticamente** dal regime del concordato per entrambi gli anni oggetto di adesione.

Di contro, la stessa circolare conferma che il pagamento mediante **ravvedimento operoso**, effettuato **prima** del ricevimento della **comunicazione di irregolarità**, **non** comporta **decadenza dall'istituto**. Resta però inteso che tale regolarizzazione deve intervenire in assenza di attività amministrativa già iniziata (accessi, ispezioni, verifiche) e di formale conoscenza da parte del contribuente.

La nuova impostazione normativa e interpretativa offre **maggiore equilibrio** rispetto alla versione originaria della disciplina. L'introduzione di un **termine di 60 giorni** dalla ricezione della comunicazione per evitare la decadenza rappresenta un'**evoluzione positiva**, in quanto evita automatismi sanzionatori sproporzionati.

Tuttavia, l'**esclusione** del **pagamento rateale** appare **discutibile**. L'[art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997](#), riconosce, in via generale, la possibilità di **rateizzare** le somme dovute a seguito di **avvisi bonari**. In questo contesto, la scelta di inibire l'accesso a tale beneficio per i contribuenti in concordato appare eccessivamente punitiva, soprattutto in relazione al **principio di capacità contributiva** e alla funzione incentivante dello strumento.

Inoltre, l'interpretazione restrittiva adottata dall'Agenzia rischia di vanificare la **finalità collaborativa** del **concordato preventivo biennale**, che dovrebbe garantire certezza e stabilità nel rapporto tra Fisco e contribuente. Costringere quest'ultimo a saldare **in un'unica soluzione**, pena la perdita di tutti i benefici del regime, espone a un rischio elevato anche chi si trova in **temporanea difficoltà di liquidità**.

Dal punto di vista sistematico, infine, la previsione sembra contraddire lo spirito del CPB,



inteso come **strumento di compliance**. L'**effetto decadenziale automatico** - seppur mitigato nel termine - mantiene un **approccio sostanzialmente rigido**, mal conciliabile con le esigenze di flessibilità che il sistema dovrebbe garantire.